

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CINEMA TEATRO ODEON DI PONSACCO –  
CIG 788256633E**

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

- \_\_\_\_\_, ( in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”), con  
sede legale a \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n.  
\_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ autorizzato ad impegnare legal-  
mente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato  
approvato con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

- (*Società contraente*) \_\_\_\_\_ di seguito indicata come  
“Società” con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale e Partita IVA  
n. \_\_\_\_\_ iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, rappresentata dal  
Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_.

*(in caso di procura speciale) Rappresentata da \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di procuratore  
speciale conferita con atto a rogito del notaio Dr. \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ numero di Rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;*

*(oppure)*

*conferita con scrittura privata autenticata, che in copia conforme all’originale è  
conservata agli atti dell’Amministrazione.*

*(in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese)*

*La Società \_\_\_\_\_ interviene al presente atto in pro-  
prio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (in seguito  
indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di Capo-*

gruppo e le altre società:

- \_\_\_\_\_, con sede lega-  
le \_\_\_\_\_, Codice fiscale e  
p.IVA \_\_\_\_\_, mandante;

- \_\_\_\_\_, con sede lega-  
le \_\_\_\_\_, Codice fiscale e  
p.IVA \_\_\_\_\_, mandante;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pub-  
blico) Dr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ di Rep. e n. di Racc. \_\_\_\_\_, che in copia con-  
forme all'originale è conservata agli atti dell'Amministrazione.

PREMESSO CHE

- con determina/delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ si è  
provveduto a individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto  
da affidare in concessione e ad approvare tutta la documentazione necessaria  
per lo svolgimento della stessa;

- in data \_\_\_\_\_ è stata pubblicata la relativa procedura di gara nego-  
ziata previa manifestazione di interesse sulla piattaforma START, fissando la sca-  
denza in data \_\_\_\_\_;

- con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati i Ver-  
bale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel con-  
tempo all'aggiudicazione della concessione alla Società/al Raggruppamento  
Temporaneo d'Imprese costituito da \_\_\_\_\_ (mandataria) e da  
\_\_\_\_\_ (mandante), \_\_\_\_\_ (mandante);

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e So-  
cietà ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Socie-  
tà/alle società che costituiscono il Raggruppamento di cause ostative a contratta-  
re con la pubblica amministrazione;

- che la Società/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a ga-

ranzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma privata.

---

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è servizio di gestione del cinema teatro Odeon di Ponsacco.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione oggetto del presente contratto ha durata di tre anni .

ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione ammonta a € \_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, per l'intero periodo di durata della concessione pari a \_\_\_\_\_, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in gara e allegato alla presente convenzione sotto la lettera "\_\_\_".

La remunerazione del servizio è definita secondo quanto previsto dalla documentazione di offerta e di gara.

La sostenibilità economica dell'intervento e della conseguente gestione è dimostrata dal Piano Economico Finanziario, predisposto dal Concessionario e presentato in sede di gara.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 175 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC della Società è \_\_\_\_\_;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.

*(in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa) Le prestazioni di cui al presente sono eseguite da \_\_\_\_\_*

*Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTI indicate in fase di partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività richieste dall'Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'esecuzione del contratto.*

#### ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il *Direttore all'esecuzione* del contratto per l'Amministrazione \_\_\_\_\_;

- La/Il Signor/a \_\_\_\_\_ quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società.

In particolare, il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per

l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti \_\_\_\_\_.

#### ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il concessionario, quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla gestione del servizio in oggetto. Egli è obbligato a corrispondere annualmente all'Amministrazione un canone di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_), oltre IVA nei termini di legge, come da offerta economica presentata su START, che, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante della stessa Società \_\_\_\_\_, si allega al presente contratto sotto la lettera "...".

A fronte del canone pagato l'Amministrazione provvederà ad emettere fattura relativa all'avvenuto pagamento.

I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato al Comune di Ponsacco, presso l'Istituto di credito \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

La Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento è/sono tenuta/e ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: \_\_\_\_\_.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti mediante addebito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_ o tramite un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà

essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti al pagamento del canone per la presente concessione non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione può verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società/Raggruppamento potendo eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì di provvedere periodicamente:

- alle verifiche della regolarità contributiva acquisendo il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- alle verifiche della regolarità fiscale mediante controllo presso l'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_ di riferimento della Società.

<p>Nel caso in cui, nel corso delle verifiche suddette, si rilevino irregolarità contributive e/o fiscali, l'Amministrazione potrà segnalarle alla Società attribuendo un termine di massimo 15 giorni per ottenere chiarimenti in merito mediante PEC/raccomandata. Trascorso il termine dalla data della richiesta del chiarimento senza che l'Amministrazione abbia ottenuto riscontri oggettivi a quanto contestato o questi siano carenti, la stessa provvederà ad avviare le procedure previste dalla legge e ad incamerare parte della cauzione definitiva per un importo corrispondente a quanto dovuto per l'irregolarità riscontrata, con obbligo di reintegro da parte dello stesso.</p>	
<p>ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</p>	
<p><i>Penali</i></p>	
<p>L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.</p>	
<p>La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale ai sensi dell'art. 9 del Capitolato e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.</p>	
<p>Il termine di pagamento della penale verrà indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venisse rispettato il termine di pagamento e/o l'ammontare della penalità, quanto dovuto sarà prelevato dal deposito cauzionale.</p>	
<p>Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.</p>	
<p>Risoluzione per inadempimento del concessionario</p> <p>Qualora la concessione debba essere risolta per inadempimento del concessionario, trova applicazione l'art. 1453 del Codice Civile, come previsto dall'art. 176, comma 7, del Codice. L'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 176 co. 8 e 9</p>	

del Codice.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente ar-

ticolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione de-

finitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affi-

damento.

Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in

cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la ri-

soluzione.

Risoluzione per inadempimento dell'Amministrazione e revoca della concessione

per motivi di pubblico interesse.

È facoltà del Concessionario, in considerazione dell'impegno finanziario assunto e

della necessità di mantenere fermo l'equilibrio economico-finanziario della con-

cessione, risolvere la presente convenzione nel caso di inadempimento da parte

dell'Amministrazione rispetto agli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione

della convenzione.

In tali casi, l'Amministrazione potrà evitare la risoluzione adottando tutti gli atti e

i provvedimenti, anche di natura finanziaria, volti a ripristinare le condizioni di

equilibrio economico-finanziario poste alla base del piano economico-finanziario.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dalla con-

venzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare co-

municazione al Concessionario con un preavviso di almeno 12 mesi.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Amministrazione, ovvero nel caso

di revoca della Concessione da parte di questi ultimi per motivi di pubblico inte-

resse, si applica integralmente quanto previsto dall'art. 176 co. 4, 5, 5-bis, 6, del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto al Concessionario di recedere dal contratto tranne che per i casi espressamente previsti dalla legge.



	Risoluzione contrattuale in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento.	
	Ai sensi dell'art. 165 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la risoluzione della concessione in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 185 del D.Lgs. 50/2016, entro un termine massimo di 18 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del suddetto art. 165 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.	
	<b>ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	
	E' ammesso il subappalto, nei limiti del _____% del valore complessivo della concessione, limitatamente a _____ così come da richiesta formulata dalla Società in sede di offerta.	
	Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016.	
	La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.	
	Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.	
	È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi	

dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto della concessione con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento della stessa e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il responsabile del contratto può attribuire un termine di massimo 15 giorni al fine di accertare l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Decorso il termine suddetto, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Il concessionario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e pubblicato sul proprio portale internet nella sezione "Amministrazione Trasparente", che dichiara di conoscere ed accettare.

#### ART. 14 – REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Il Piano Economico e Finanziario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione del Concessionario.

Qualora durante la Concessione si venissero a determinare condizioni di disequilibrio economico finanziario a seguito di, o indotte da:

- a) norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività e/o dei Servizi previsti nella Concessione;
- b) variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o alle condizioni di base per l'equilibrio economico finanziario della presente Concessione;
- c) variazioni del regime fiscale/contributivo in vigore alla data della stipula della convenzione.

in caso di richiesta di revisione da parte del Concessionario, la questione sarà sottoposta al Responsabile del Procedimento il quale dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione, aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, comunicando per iscritto tale intenzione all'Amministrazione, la quale potrà a sua volta evitare il recesso comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dall'art. 176 del Codice degli appalti. In caso di recesso, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle medesime somme previste dall'articolo 176 del D.Lgs. 50/2016 per il caso di risoluzione o di revoca della Concessione.

Nel caso in cui le variazioni o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Amministrazione.

#### ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

*(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità)*  
*L'importo è ridotto di 50% in quanto la Società è in possesso della Certificazione \_\_\_\_\_ così come risulta dal certificato \_\_\_\_\_*  
*presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici*

dell'Amministrazione.

(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)

L'Importo della cauzione sarà ridotto del \_\_ % in quanto la Società è in possesso di \_\_\_\_\_, così come risulta dalla documentazione \_\_\_\_\_ presentata in copia conforme all'originale e conservato agli atti dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali e per le inadempienze sulla regolarità contributiva e/o fiscale riscontrate di cui all'art. 10.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Concessionario ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in con-

seguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento della prestazione o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Concessionario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

Il concessionario ha stipulato ai sensi dell'art. 6 del Codice una polizza di assicurazione \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con un massimale unico per anno e per sinistro pari a € - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

La polizza suddetta contiene l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.

La polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario. L'originale della polizza è conservata in atti presso l'Amministrazione.

Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla ri-

soluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### ART. 17-bis – RICONSEGNA DEI LOCALI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione consegnerà e manterrà a disposizione del Concessionario, per tutta la durata della concessione, i locali nei quali sarà svolto il servizio oggetto della concessione. Alla scadenza del periodo di gestione del servizio i locali rientreranno, senza oneri e spese per l'Amministrazione, nella piena disponibilità di quest'ultima.

I locali oggetto della concessione dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo contrattuale, in buono stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità, salvo il normale deperimento per l'uso.

Nel caso in cui venisse accertato che i locali si trovano in cattivo stato, sarà cura e onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino degli stessi.

È diritto dell'Amministrazione rivalersi sulla cauzione definitiva nel caso in cui all'atto di riconsegna dei locali vengano riscontrate delle difformità con quanto previsto dal capitolato e/o dalla vigente normativa.

#### ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);
- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);
- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);



- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### ART. 19 - RECESSO CONTRATTUALE

Il recesso è regolato dall'art. 176 del Codice degli appalti.

#### ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 23 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, del codice civile, il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 13 (Obblighi e responsabilità del concessionario), 15 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 21 (Recesso contrattuale) e 22 (Foro competente).